

INTERPORTO SERVIZI CARGO S.P.A.

Condizioni Generali di spedizione a mezzo trasporto combinato Strada-Rotaia

Entrate in vigore il 1 gennaio 2010

PREMESSE

La società **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** è concessionaria della Regione Campania per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'**Interporto di Nola**.

Interporto Servizi Cargo S.p.A. al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto combinato Strada-Rotaia tra il nord ed il sud del Paese, contribuendo così allo sviluppo del traffico delle merci nel Mezzogiorno nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza, ha deciso di integrare alla sua struttura di "**Interporto**" l'attività di "**Spedizioniere Intermodale**".

L'**Interporto Servizi Cargo S.p.A.** in qualità di "**Spedizioniere Intermodale**" si occupa della promozione, commercializzazione e gestione dei trasporti di merci convenzionali, containers, casse mobili, semirimorchi, veicoli articolati e motrici – vuoti e/o pieni – con carri merci dedicati ed ogni altro servizio a questi ausiliario o connesso.

Salvo pattuizione contraria, condizioni e prezzi indicati da **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** nell'offerta di organizzazione della spedizione sono validi per un periodo di 30 giorni.

Tale termine decorre dal giorno dell'invio dell'offerta da parte di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**

Le offerte impegnano **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** nel solo caso in cui **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** abbia ricevuto l'accettazione da parte del **Cliente** entro il suddetto periodo di 30 giorni.

In caso di circostanze imprevedibili, inevitabili ed esterne ad **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**, le offerte sono sospese di pieno diritto per tutta la durata di tali circostanze ed in tali eventualità, sia **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** che il **Cliente** sono autorizzati ad annullare la loro offerta o la loro accettazione.

In questi casi le spese sostenute per la protezione o la custodia dell'UTI sono poste a carico del **Cliente**.

Tutte le offerte comprendono soltanto le operazioni ivi esplicitamente indicate.

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

UTI (Unità di Trasporto Intermodale): identifica un container, una cassa mobile, o qualsiasi altro mezzo simile, nonché un semirimorchio o qualsiasi altro veicolo attrezzato con prese per pinze.

Contratto di Spedizione: è l'atto stipulato tra **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** ed il **Cliente**, avente come oggetto la spedizione via ferrovia di una o più UTI.

Il "Contratto di Spedizione" si perfeziona con la compilazione e relativa firma del "Modulo di Spedizione" da parte del **Cliente** e con l'accettazione di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**

Cliente: è colui che sottoscrive il contratto con **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** per la spedizione dell'UTI a mezzo trasporto combinato Strada-Rotaia.

Terminal Intermodale: è il luogo dove l'UTI viene trasbordata dalla strada alla ferrovia e viceversa. Nel Terminal Intermodale avviene la consegna dell'UTI dal **Cliente** ad **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** e, al termine del trasporto, la riconsegna della medesima da **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** al **Cliente** o suo rappresentante, oppure al **Destinatario** o suo rappresentante.

Modulo di Prenotazione: è il documento di richiesta di disponibilità al trasporto combinato Strada-Rotaia compilato dal **Cliente** ed inviato ad **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** E' altresì il modulo mediante il quale il **Cliente** può chiedere ad **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** una variazione della prenotazione.

Modulo di Spedizione: è il documento di richiesta di trasporto combinato Strada-Rotaia compilato dal **Cliente** e controfirmato da **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** per la presa in carico della spedizione.

Presa in Consegna: è il momento in cui l'UTI viene consegnata dal **Cliente** o suo rappresentante, ad **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**, presso il Terminal Intermodale di partenza.

Termine di accettazione: indica la data e l'ora entro la quale, per una spedizione prenotata e confermata, deve essere rimessa l'UTI per garantire la validità del posizionamento sul treno.

Messa a disposizione: è il momento in cui l'UTI scaricato nel Terminal Intermodale di arrivo, è messa a disposizione da **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** al **Cliente** o suo rappresentante, oppure al **Destinatario** o suo rappresentante.

Sosta tecnica: è il tempo di sosta temporanea dell'UTI a costo zero, presso il Terminal Intermodale di partenza o il Terminal Intermodale di arrivo consentito al **Cliente** o al **Destinatario** prima della partenza o dalla messa a disposizione all'arrivo del treno prenotato.

Le soste ulteriori rispetto alla Sosta tecnica sono a pagamento e vengono definite **deposito**.

Debitore delle spese: è da intendersi colui che comunque è chiamato a corrispondere corrispettivi per prestazioni riferite al contratto di spedizione.

ARTICOLO 1: Oggetto del Contratto.

Le seguenti Condizioni Generali disciplinano il “Contratto di Spedizione” concluso fra **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** ed i propri Clienti. Con tale Contratto **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** si impegna a concludere con le aziende ferroviarie abilitate un contratto di trasporto ferroviario in nome e per conto del **Cliente**, nonché a compiere tutte le operazioni accessorie di movimentazione, carico e scarico da carri ferroviari di UTI vuote o piene, dietro un corrispettivo definito negli accordi commerciali con il **Cliente**. Il “Contratto di Spedizione” potrà inoltre prevedere altre operazioni accessorie che si rendessero di volta in volta necessarie nell'interesse del **Cliente**, nonché per esigenze di traffico ferroviario.

ARTICOLO 2: Conclusione e perfezionamento del Contratto di Spedizione.

L'esecuzione del Contratto avrà inizio dal momento dell'aggancio delle UTI da parte di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** nel Terminal intermodale di partenza e termina al momento della messa a disposizione del **Cliente** o del **Destinatario** o suo rappresentante, dell'UTI nel Terminal Intermodale di arrivo.

Nell'esecuzione della spedizione **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** potrà avvalersi in tutto o in parte di suoi corrispondenti o di terzi da essa incaricati.

Per ogni spedizione, il **Cliente** dovrà compilare e firmare un "Modulo di Spedizione" contenente tutte le indicazioni ivi richieste relativamente all'UTI da trasportare (per esempio: identità e indirizzo del destinatario e del debitore delle spese, marche o targa delle UTI, peso lordo e netto, tipologia della merce contenuta, numero di sigillo) e presentare tutti i documenti previsti dalla legge, dai regolamenti in vigore ed in particolare dalle normative che disciplinano il trasporto ferroviario.

La presa in carico della spedizione da parte di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** verrà certificata da timbro e firma, con data, apposto sul "Modulo di Spedizione".

La messa a disposizione a destino, che segna il momento conclusivo del contratto, è provata dalla sigla apposta dal **Cliente** o dal **Destinatario** o suoi rappresentanti, al ricevimento dell'UTI sul suddetto "Modulo di Spedizione".

Dopo l'inizio dell'esecuzione del Contratto di Spedizione, eventuali richieste di modifica ai termini ed alle istruzioni riportate nel Contratto stesso, possono essere prese in esame solo se comunicate entro le 12 ore dall'aggancio delle UTI all'Agenzia locale di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** ed integralmente confermate per iscritto a mezzo fax o via posta elettronica dal **Cliente**.

Interporto Servizi Cargo S.p.A. si adoprerà per eseguirle, tenendo conto delle condizioni di esercizio e delle prescrizioni di ogni Vettore, ma non assumerà alcuna responsabilità per l'esecuzione di tali modifiche o per l'impossibilità di accettarle.

In linea di massima solo il **Cliente** è autorizzato a impartire istruzioni di modifiche.

Certe modifiche possono essere impartite dal **Destinatario** unicamente nel caso in cui questi sia debitore delle spese.

L'onere risultante da tali modifiche resta a carico del debitore delle spese.

Salvo diverso accordo preventivo con **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**, soltanto il **Cliente** o il **Destinatario** può essere designato come debitore delle spese. In particolare, non sono ammesse formule con divisione delle spese o spedizioni gravate di assegno o con prescrizioni particolari di affrancazione.

ARTICOLO 3: Prenotazione e disdetta.

La richiesta di disponibilità al trasporto avviene mediante una prenotazione da effettuarsi tramite appositi moduli prestampati rilasciati da **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** (Modulo di Prenotazione), da inviare via fax o via posta elettronica presso l'Agenzia Prenotazioni di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**. La prenotazione può essere fatta per una singola spedizione oppure per uno slot di capacità.

Con questa seconda alternativa il **Cliente** può prenotare un numero di posti fissi per treno secondo un programma concordato tra le parti (che sarà parte integrante dell'Accordo Commerciale), in base al quale il **Cliente** si assume l'obbligo di pagamento di tutte le spedizioni programmate indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

Il **Cliente** effettuando la richiesta di prenotazione ad **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** riconosce di aver preso visione e di avere accettato le presenti **Condizioni Generali** ed indica un responsabile al quale

fare riferimento per qualsiasi questione attinente alla prenotazione ed in particolare per fornire le informazioni richieste da **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** per dar corso alla spedizione.

La prenotazione effettuata da parte del **Cliente** viene inserita in lista d'attesa fino alla conferma da parte di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** della disponibilità di capacità nel giorno richiesto per la spedizione.

Una volta confermata la prenotazione da parte di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** attraverso l'assegnazione di un numero di "booking", il **Cliente** potrà chiedere di annullarla dietro applicazione di una penale e del rimborso delle spese nel frattempo sostenute da **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**

La possibilità di modificare la spedizione è subordinata alla disponibilità di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** al momento della richiesta.

ARTICOLO 4: Presa in consegna dell'UTI in partenza.

Il **Cliente** si impegna a consegnare in partenza l'UTI che abbia caratteristiche e condizioni tecniche idonee al trasporto per ferrovia secondo le norme fissate dall'U.I.C. (Union International des Chemin de Fer).

Qualsiasi mancanza a quest'obbligo impegnerà interamente la sua responsabilità e potrà anche portare alla sospensione della spedizione.

Il **Cliente** risponde altresì di tutte le conseguenze, anche indirette, che potrebbero derivare dalla irregolarità, inesattezza, insufficienza, mancanza, o ritardata consegna dei documenti richiesti per il trasporto dalle dogane o da altre autorità amministrative.

L'UTI deve essere consegnata sigillata e munita della placca di codificazione o, in difetto del numero di identificazione che andrà riportato sul "Modulo di Spedizione".

Interporto Servizi Cargo S.p.A. non è tenuto a verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti nel "Modulo di Spedizione" o delle istruzioni date separatamente, né l'idoneità dell'UTI, né il contenuto delle stesse, né l'adempimento degli obblighi a carico del **Cliente**, e non risponde della errata esazione di diritti, imposte, tasse ecc. percepiti dalle dogane e da altre autorità amministrative.

ARTICOLO 5: Merci pericolose.

Il **Cliente** ha l'obbligo di rimettere l'UTI contenente merci pericolose solo il giorno concordato per la partenza, ha inoltre l'obbligo di dare tutte le informazioni utili per il trasporto della stessa, prima della conclusione del "Modulo di Spedizione" (apposizione del timbro e della firma di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**).

In particolare comunicherà:

1. la denominazione esatta delle merci, secondo le prescrizioni specifiche vigenti in materia di merci pericolose;
2. le schede di sicurezza e le precauzioni che devono essere adottate per il trasporto o quelle prescritte dalle Autorità.

Per le merci pericolose, il **Cliente** ha l'obbligo di attenersi a tutte le condizioni prescritte dai regolamenti in vigore nei paesi attraversati dalla spedizione ed allegherà i documenti necessari al momento della consegna dell'UTI al Terminal di partenza.

In caso di dichiarazioni inesatte od omissioni, o di inammissibilità di dette merci al trasporto ferroviario o stradale in base alla regolamentazione in vigore, le merci pericolose potranno essere scaricate, distrutte o rese inoffensive, tenuto conto delle circostanze, ed il **Cliente** risponde verso **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** e verso i terzi, comprese le imprese ferroviarie, di qualsiasi danno verificatosi o dei ritardi o delle spese che da ciò possano derivare.

Per le merci pericolose non è ammessa la giacenza nel Terminal di consegna ed **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** si riserva il diritto di adottare le misure idonee a salvaguardare la sicurezza ambientale e l'incolumità delle persone, ponendo a carico del **Cliente** tutte le spese eventualmente incontrate a tale scopo.

ARTICOLO 6: Termine del contratto.

Il Contratto di Spedizione termina con la consegna dell'UTI al **Cliente** o suo rappresentante, od al **Destinatario** o suo rappresentante, oppure in caso di mancato ritiro della stessa, al termine del periodo di sosta tecnica temporanea.

Nel caso in cui il **Cliente** o il **Destinatario** ritiri l'UTI dopo il termine del periodo di sosta tecnica temporanea, la merce resterà in deposito a spese del “debitore delle spese” presso il Terminal Intermodale di arrivo.

I rapporti tra il **Cliente** ed **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** dopo il termine del periodo di sosta tecnica temporanea saranno regolati dalle condizioni di deposito in vigore presso il Terminal Intermodale in cui si trova l'UTI.

In caso di impedimento alla riconsegna risultante da un fatto o da una domanda del **Destinatario**, tutte le spese che ne derivano restano a carico del “debitore delle spese” o del **Cliente**, inoltre **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** si riserva di agire nei confronti del **Cliente** per il risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da tale mancato ritiro.

Salvo diversi accordi con il gestore del Terminal, ogni UTI sotto regime ADR non può superare le 12 ore di sosta tecnica temporanea ed eventuali maggiori costi derivanti dall'inosservanza di questa disposizione di sicurezza saranno a carico del **Cliente**, o del debitore delle spese.

ARTICOLO 7: Responsabilità delle parti.

Con il “Contratto di Spedizione” il **Cliente** si assume la responsabilità per:

1. l'esattezza e la completezza dei dati da lui forniti nel “Modulo di Spedizione” relativi all'UTI consegnata per la spedizione;
2. l'adeguato imballaggio, stivaggio o fissaggio delle merci contenute nell'UTI, l'apposizione del sigillo di chiusura nonché la sua indicazione sul “Modulo di Spedizione”;
3. la corretta compilazione di tutti i documenti che accompagnano l'UTI richiesti dalle leggi in materia doganale, sanitaria, ambientale, amministrativa, di sicurezza, ecc. vigenti negli Stati interessati dall'inoltro dell'UTI.

Nel consegnare l'UTI al Terminal di partenza, il **Cliente** garantisce che questa è idonea al trasporto combinato e che rispetta i criteri di sicurezza richiesti dalla CIM (Regole Uniformi concernenti il Contratto di Trasporto Internazionale Ferroviario di Merci).

Interporto Servizi Cargo S.p.A. non assume alcuna responsabilità né per l'idoneità, né per i criteri di sicurezza dell'Unità di Carico e delle merci in essa contenute.

Eventuali danni derivanti dall'inosservanza delle presenti disposizioni, saranno direttamente a carico del **Cliente**.

Qualora, peraltro, ad esame visivo, l'UTI risultasse danneggiata o non conforme alla normativa o priva del sigillo, **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** potrà sospendere il trasporto riportando sul “Modulo di Spedizione” tutte le indicazioni delle anomalie riscontrate. Quest'ultime verranno immediatamente comunicate al *Cliente* affinché possa provvedere alla loro correzione.

In qualità di Spedizioniere Intermodale **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** si limita ad organizzare il trasporto delle UTI, incaricando le imprese ferroviarie della sua esecuzione. La sua responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni assunte con il "Contratto di Spedizione" è disciplinata dal codice civile e, durante il trasporto ferroviario, dalla normativa CIM in vigore.

L'**Interporto Servizi Cargo S.p.A.** assume nei confronti del **Cliente**, la responsabilità per la perdita o le avarie subite dall'UTI o dalle merci in essa contenute derivanti da propria colpa, dal momento dell'aggancio dell'UTI sino alla consegna a destino dell'UTI medesima.

Ogni responsabilità dell'**Interporto Servizi Cargo S.p.A.** si estingue con il ritiro senza riserve della spedizione da parte del **Cliente** oppure da parte del **Destinatario** o suo rappresentante, nel Terminal Intermodale di arrivo.

L'eventuale effrazione o manomissione del sigillo apposto sull'UTI dal **Cliente**, la cui esistenza è attestata dalla sua indicazione nel "Modulo di Spedizione", deve essere fatta constatare al momento del ritiro, in caso contrario si ritiene che il sigillo fosse integro al momento del ritiro e non può essere fornita la prova contraria.

In ogni caso l'eventuale responsabilità di Interporto Servizi Cargo S.p.A. si intende limitata ad 8,33 DSP per Kg di merce perduta o avariata, con un massimo per UTI di 70.000 DSP.

ARTICOLO 8: Constatazione di mancanze o avarie ed esercizio dei diritti.

Le constatazioni dovranno avvenire in contraddittorio tra il **Cliente**, oppure tra il **Destinatario**, ed **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**, e, se necessario, da un rappresentante dell'impresa ferroviaria.

Di tale constatazione verrà redatto apposito verbale.

Le eventuali riserve dovranno essere indicate sul "Modulo di Spedizione".

Eventuali reclami per danni occulti constatati dopo il ritiro dell'UTI, saranno accolti solo se la riserva viene presentata entro il termine massimo di 7 giorni dall'arrivo dell'UTI nel Terminal Intermodale e viene fornita la prova che il danno si è verificato fra la consegna dell'UTI e la sua messa a disposizione.

Nel verbale redatto vengono constatati la natura, la quantità e lo stato dell'UTI al fine di stabilire l'entità della perdita e/o avaria e, se possibile, il momento e le cause che hanno determinato l'evento dannoso.

Fanno parte integrante del verbale fotografie, disegni e documenti emessi da agenti della P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché fatture, contratti o altri documenti se accettati da entrambe le parti.

L'**Interporto Servizi Cargo S.p.A.** ed il **Cliente** possono di comune accordo nominare un Perito, le cui deduzioni, anche se espresse in una specifica relazione, fanno parte integrante del verbale.

In tal caso, le spese di perizia sono ripartite tra l'**Interporto Servizi Cargo S.p.A.** ed il **Cliente** in proporzione delle rispettive responsabilità.

Con la sottoscrizione del verbale, redatto in contraddittorio, entrambe le Parti accettano i fatti descritti e le conclusioni in esso espresse ai fini della definizione extragiudiziale delle rispettive responsabilità, quantificate in assoluto o in percentuale rispetto all'ammontare del danno riconosciuto.

L'**Interporto Servizi Cargo S.p.A.** accetta una sola domanda di liquidazione del danno e vi dà corso secondo le procedure in vigore alla data di presentazione.

Qualora il **Cliente** dimostri di avere subito un danno derivante dal ritardo nella resa, senza che ci sia perdita o avaria delle UTI, l'indennità massima non può superare le spese di trasporto pagate al netto dell'imposta e delle spese accessorie.

Le indennità per ritardo e per avaria, cumulate, non possono superare l'indennità prevista per perdita totale.

I reclami devono essere presentati con lettera raccomandata a **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**, e devono indicare chiaramente:

- a) l'oggetto del reclamo e la stima del danno;
- b) il numero dell'UTI coinvolta;
- c) il numero dei colli, la qualità ed il peso della partita di merce;
- d) il numero di “Booking” e la data del “Modulo di Spedizione”;
- e) il Terminal di partenza e di destinazione;

Se l'incidente che ha dato origine al reclamo si è verificato nel corso del trasporto ferroviario, **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** trasmette il reclamo all'impresa ferroviaria che ha eseguito il trasporto, salvo il caso in cui ha ceduto i diritti al Cliente.

In nessun caso è ammessa la compensazione tra l'ammontare delle fatture dovute dal **Cliente** e le eventuali richieste di risarcimento avanzate nei confronti di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.**

ARTICOLO 9: Condizioni di pagamento e cauzioni.

Tutte le somme dovute ad **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** per le prestazioni fornite direttamente o indirettamente sono pagabili dietro presentazione di fattura.

Le fatture sono pagabili senza sconto o ritenuta e i relativi pagamenti devono essere effettuati favore di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo diversa pattuizione definita negli Accordi commerciali con il **Cliente**.

Tutte le imposte, diritti e tasse di qualsiasi genere applicabili alle prestazioni di **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** vengono riportate sulla fattura e sono a carico del **Cliente**.

Eventuali spese che non erano note al momento della fatturazione principale saranno addebitate mediante una fattura complementare, non oltre sei mesi dalla fatturazione principale.

A richiesta dell'**Interporto Servizi Cargo S.p.A.**, il **Cliente** si impegna a garantire l'adempimento della propria obbligazione di pagamento contestualmente alla sottoscrizione del “Contratto di Spedizione”, rilasciando adeguata fideiussione, la cui entità e modalità saranno definite separatamente.

ARTICOLO 10: Diritto di ritenzione.

A norma del Codice Civile, **Interporto Servizi Cargo S.p.A.** può altresì, a sua discrezionalità, ritenere la merce affidatagli dal **Cliente** finché non gli sia corrisposto quanto effettivamente dovuto dal **Cliente** medesimo.

ARTICOLO 11: Prescrizione.

Tutte le azioni relative al “Contratto di Spedizione” si prescrivono entro il termine di un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui norme di legge inderogabili o convenzioni internazionali applicabili prevedano disposizioni di ordine pubblico differenti.

Nel caso in cui un articolo, un paragrafo o una parte delle presenti Condizioni Generali, sia giudicata inapplicabile o nulla, a seconda delle particolari circostanze del caso, questo non provocherà l'automatica inefficacia delle altre disposizioni.

ARTICOLO 12: Riservatezza.

Le parti si danno reciproco assenso al trattamento di tutti i dati e informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.

Tutti i dati e le informazioni, come sopra indicati, non possono in alcun caso essere utilizzati dalle parti al di fuori di quanto necessario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il vincolo di riservatezza dovrà essere osservato anche successivamente alla cessazione del contratto.

ARTICOLO 13: Clausola risolutiva espressa.

Le seguenti circostanze costituiranno, a favore della parte adempiente, motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.1456 codice civile:

- a) mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali;
- b) invio di merci non autorizzate;
- c) violazione del vincolo di riservatezza.

ARTICOLO 14: Autorità giudiziaria competente.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa espresso rinvio alle norme del diritto italiano.

Qualsiasi controversia relativa sia all'esecuzione del "Contratto di Spedizione" che al pagamento delle fatture sarà decisa dal Tribunale di Napoli.

Detta competenza esclusiva vale anche in caso di chiamata in garanzia o di pluralità di difensori.

INTERPORTO SERVIZI CARGO S.P.A.

Il Presidente del C. di A.